

Schema di Convenzione Aggiuntiva al
Protocollo d'Intesa
per la realizzazione del Programma Regionale
"Puglia 2020 – Potenziamento del sistema universitario"

Allegato 1

tra

La Regione Puglia, rappresentata dalla Direzione dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione, con sede in Bari;

E

L'Università degli studi di Bari Aldo Moro, in persona del Rettore e legale rappresentante prof. _____, con sede in Bari;

L'Università del Salento, in persona del Rettore e legale rappresentante prof. _____, con sede in Bari;

L'Università degli studi di Foggia, in persona del Rettore e legale rappresentante prof. _____, con sede in Foggia;

Il Politecnico di Bari, in persona del Rettore e legale rappresentante prof. _____, con sede in Bari;

L'Università LUM, in persona del Rettore e legale rappresentante prof. _____, con sede in Casamassima (BA);

in prosieguo denominati singolarmente "Parte" e collettivamente "Parti"

PREMESSO

- che la legge 30/12/2010, n. 240, ha dettato "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", prevedendo, all'articolo 24, innovative forme per il reclutamento di personale di elevata qualificazione nel campo della ricerca da parte delle Università, quali la figura del ricercatore a tempo determinato;
- che le Università sono Centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- che è interesse delle Parti potenziare, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, i rapporti di collaborazione scientifica nelle tematiche di comune interesse e promuovere il reclutamento di ricercatori a tempo determinato;
- che con nota del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, protocollo n.17/VII/0023326 del 09/09/2009 è stata emanata la Scheda Università "Programmazione 2007 - 2013 Modalità di accesso al FSE";
- che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2693 del 28/11/2011 è stato approvato il Protocollo d'intesa sottoscritto tra Regione Puglia e le Università della Puglia, per la realizzazione del Programma Regionale "Puglia 2020 – Potenziamento del sistema universitario" (BURP n.196 del 20/12/2011);
- che in data 20 maggio 2013 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dai Ministeri dell'Istruzione, Università e Ricerca e dello Sviluppo Economico l'Accordo di Programma Quadro per l'attuazione degli interventi regionali afferenti al settore Ricerca, individuati nella Deliberazione CIPE n.78/2011, costituenti il "Programma regionale a sostegno della specializzazione intelligente e della sostenibilità sociale ed ambientale", per la cui realizzazione sono stati assegnati 95 milioni di euro di dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
- che "FutureInResearch" è uno dei tre interventi che costituiscono il Programma, a cui sono assegnati 26 milioni di euro da destinare a progetti di ricerca fondamentale proposti da ricercatori, con l'intento

- di rafforzare le basi scientifiche operanti in Puglia, e favorire il ricambio generazionale negli atenei;
- che il Programma si avvale di una analisi preliminare dei fabbisogni espressi in ciascuno degli ambiti di intervento delle politiche regionali, avviata con DGR n.992 del 21 maggio 2013, e quadro di riferimento per le sfide globali per:
 - o Sicurezza ambientale e agricoltura sostenibile
 - o Industria creativa
 - o Energia sostenibile
 - o Salute, benessere e dinamiche socio-culturali
 - o Città e territori sostenibili
 - che con Deliberazione n. 1992 del 25/10/2013 la Giunta Regionale ha condiviso le considerazioni e le proposte e le modalità attuative degli interventi previsti nel "Programma regionale a sostegno della specializzazione intelligente e della sostenibilità sociale ed ambientale", in attuazione dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Ricerca, sottoscritto in data 20 maggio 2013 dalla Regione Puglia e dai Ministeri dell'Istruzione, Università e Ricerca e dello Sviluppo Economico ed ha:
 - approvato la scheda tecnica di attuazione del Programma per l'intervento "FutureInResearch" (allegato "C");
 - affidato alla dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione l'adozione di ogni atto necessario per l'attuazione degli interventi previsti dal "Programma regionale a sostegno della specializzazione intelligente e della sostenibilità sociale ed ambientale" e di ogni eventuale adeguamento tecnico-amministrativo;
 - approvato lo schema di Convenzione da sottoscrivere con l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione - ARTI (allegato "D"), per l'affidamento delle attività riguardanti il monitoraggio e la realizzazione di servizi di tutoraggio e accompagnamento a favore dei ricercatori, anche con riferimento alla creazione di start up, previste esplicitamente nel citato APQ del maggio 2013, delegando alla firma la Dirigente del Servizio Ricerca industriale e Innovazione;
 - affidato al Servizio Ricerca Industriale e Innovazione e al Servizio Scuola, Università e Ricerca la predisposizione dello schema di Convenzione con le Università pugliesi per la specifica definizione della regolamentazione e delle concrete modalità di attivazione dell'intervento "FutureInResearch", che dovrà disciplinare anche le modalità di cooperazione e di condivisione dei risultati tra i diversi soggetti, come previsto dallo stesso Protocollo d'intesa;
 - che il prefato Protocollo d'Intesa si fonda, tra l'altro, sulla rilevazione che *"gli obiettivi delle politiche regionali possono essere raggiunti anche attraverso il rafforzamento competitivo delle Università pugliesi, visto il loro triplice ruolo di fornitrici d'istruzione, di ricerca avanzata e di innovazione, affinché esso moltiplichi la capacità degli atenei di rispondere meglio e più celermente alle esigenze del mercato e di sviluppare partenariati atti a valorizzare le conoscenze scientifiche e tecnologiche con particolare riferimento alle esigenze di innovazione, anche sociale, espresse dal tessuto socio-economico pugliese"*;
 - che il D.Lgs. n. 49/2012, tra l'altro, prevede *"che le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dal Consiglio di Amministrazione che: a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240"*;
 - che la nota MIUR prot. n. 8312 del 05.04.2013, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 49/2012, precisa che *"la convenzione tra l'ateneo e il soggetto finanziatore esterno deve attestare la tipologia di contratto finanziato, eventualmente il relativo settore concorsuale, l'importo e la durata del finanziamento, i termini di versamento del finanziamento, nonché in caso di versamento pluriennale, le relative garanzie a copertura del finanziamento. Tale convenzione deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione con parere preventivo del Collegio dei revisori dei conti attestante il rispetto di quanto sopra indicato"*;
 - che i fondi previsti dal Protocollo per la realizzazione del Programma Regionale "Puglia 2020 - Potenziamento del sistema universitario", per l'attuazione dell'intervento "FutureInReserch", si configurano come fondi esterni;

- che le parti ritengono opportuno, al fine di adempiere alle indicazioni della prefata nota MIUR n. 8312/2013, stipulare una convenzione aggiuntiva rispetto al "Protocollo per la realizzazione del Programma Regionale "Puglia 2020 - Potenziamento del sistema universitario", per l'attuazione dell'intervento "FutureInReserch";
- che la Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta Regionale n..... del, ha approvato lo schema della presente convenzione, ed ha sostituito la scheda tecnica di attuazione del Programma per l'intervento "FutureInResearch", allegato "C" alla D.G.R. n.1992 del 25 ottobre 2013;
- che lo schema della presente convenzione è stato approvato dai competenti organi delle Università sottoscrittrici;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2

2.1 La Regione Puglia garantisce la copertura finanziaria di n.170 posti di ricercatore a tempo determinato per la realizzazione di progetti di ricerca coerenti con i fabbisogni regionali individuati per gli ambiti di intervento delle politiche regionali, proposti da ricercatori in risposta all'Invito regionale pubblicato sul BURP n. n. 160 del 05/12/2013, da reclutarsi presso i Dipartimenti delle Università pugliesi, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti di Ateneo, secondo il regime di tempo pieno, per la durata di 3 (tre) anni. La corrispondenza tra i posti di ricercatori, proposte progettuali da realizzare e Dipartimenti è definita nell'Allegato 1 alla presente convenzione.

2.2 A questo fine, la Regione Puglia vincola la somma di euro 25,5 milioni di euro, a valere sui fondi FSC dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Ricerca, sottoscritto in data 20 maggio 2013 dalla Regione Puglia e dai Ministeri dell'Istruzione, Università e Ricerca e dello Sviluppo Economico, ed in particolare sui fondi dell'Intervento "FutureInResearch", quali fondi aggiuntivi del Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia e le Università della Puglia (DGR 2693 del 28/11/2011).

2.3 Nei limiti di tale importo, corrispondente ad un massimo di 450mila euro per triennio per ciascun ricercatore, potranno trovare copertura finanziaria gli eventuali incrementi retributivi previdenziali ed erariali che dovessero intervenire in costanza del rapporto di lavoro.

2.4 L'importo del contratto potrà essere inserito in rendicontazione sia al netto che al lordo degli oneri contributivi e fiscali, a scelta dell'Università beneficiaria dei contributi.

2.5 Gli eventuali ulteriori costi diretti ed indiretti per la realizzazione dei progetti di ricerca nell'ambito dello stesso intervento dovranno essere considerati quale cofinanziamento a carico delle Università.

2.6 *Nel caso di ammissione dei ricercatori medici all'attività assistenziale da parte dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria, i trattamenti aggiuntivi spettanti ai ricercatori, corrisposti al personale docente medico conferito in convenzione, di cui all'art. 6 del D.Lgs n.517/1999, costituiranno oneri ad esclusivo carico dell'Azienda stessa.*

Art. 3

3.1 Ciascun posto di ricercatore a tempo determinato secondo il regime di tempo pieno di cui all'art. 2, sarà assegnato dall'Università mediante procedura di valutazione comparativa per assunzione, con le modalità previste dalla vigente normativa e dal Regolamento d' Ateneo.

3.2 La trasformazione in contratto a tempo indeterminato è sempre consentita.

3.3 Le Università si impegnano ad indire le selezioni per il reclutamento di n. 170 posti di ricercatore a tempo determinato, così come individuati nell'Allegato 1 alla presente convenzione, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (tipologia art. 24, comma 3, lett. A, Legge n.240/2010) e regime di tempo pieno, per la durata di 3 (tre) anni eventualmente prorogabile di due anni, nel rispetto dei propri Regolamenti di Ateneo e della normativa generale di riferimento nel tempo vigente.

3.4 Le Università si impegnano ad attivare tutte le relative procedure con la massima tempestività, restando inteso che, qualora i bandi di concorso non siano stati pubblicati entro 3 (tre) mesi o le Università non abbiano provveduto alla presa di servizio dei vincitori entro 1 (un) anno dalla sottoscrizione della presente convenzione, equivalente ad atto di concessione del contributo, nel numero previsto dalla presente convenzione, il contributo verrà revocato in misura proporzionale ai bandi non pubblicati o ai contratti non attivati, e la Regione Puglia procederà al recupero delle somme eventualmente già accreditate.

ART. 4

4.1 Nel caso in cui un contratto già stipulato si interrompa per causa non imputabile all'Università cui afferisce l'unità di ricerca, la Regione Puglia si riserva di assumere le opportune decisioni, valutate le motivazioni dell'interruzione del rapporto ed acquisite le proposte dell'Università cui afferisce l'unità di ricerca.

4.2 Nei casi di cui al precedente paragrafo, la Regione Puglia si riserva, nei confronti delle Università sottoscrittrici, la facoltà di attivare le procedure di revoca del contributo, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate, e con facoltà di attribuire i fondi costituenti economie ad altro beneficiario, nell'ambito dello stesso intervento "FutureInResearch".

ART. 5

5.1 Allo scadere del finanziamento triennale del posto di ricercatore a tempo determinato, l'Università potrà chiedere alla Regione Puglia, previa positiva valutazione delle attività di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del MIUR, il finanziamento per la proroga di altri 2 (due) anni del contratto.

5.2 In tal caso, la Regione si riserva la facoltà di attribuire i fondi costituenti economie a copertura della proroga di altri 2 (due) anni del contratto.

ART. 6

6.1 I ricercatori assunti a tempo determinato dovranno collaborare ai temi di ricerca di interesse della Regione Puglia nell'ambito delle attività ricomprese nei SSD attinenti i programmi di ricerca di cui all'allegato 1, parte integrante della presente convenzione. A tal scopo, le proposte dei contratti dovranno contenere esplicita ed articolata menzione delle attività di ricerca assegnate a ciascun Dipartimento e meglio specificate nell'allegato 1 al presente convenzione.

6.2 In particolare le proposte di contratto riferite ai ricercatori dovranno prevedere:

- l'assunzione a tempo determinato con contratto di durata triennale eventualmente prorogabile per altri due anni, con regime a tempo pieno;
- l'impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore;
- che il contratto non darà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli;
- che il contratto costituirà titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

6.3 Ciascun bando di concorso dovrà indicare:

- attività di ricerca (coincidente con l'idea progettuale assegnata); l'attività di didattica e di didattica integrativa: nell'ambito delle discipline di pertinenza del settore scientifico disciplinare associato all'idea progettuale assegnata; servizio agli studenti: attività di tutoraggio e di supporto agli studenti; eventuale attività assistenziale (per ricercatori medici);
- Settore Scientifico Disciplinare associato all'idea progettuale assegnata;
- requisiti: a) laurea (da declinare negli specifici bandi di concorso); b) eventuale diploma specializzazione (da declinare negli specifici bandi di concorso); c) possesso del titolo di dottore di ricerca; d) conoscenza della lingua inglese;
- sede del servizio presso il Dipartimento di riferimento (individuato come da Allegato 1 alla presente convenzione).

ART. 7

8.1 L'erogazione dei fondi alle Università avverrà in due soluzioni:

- a) per una quota pari al 95% (novantacinque per cento) del finanziamento concesso, alla sottoscrizione della presente convenzione;
- b) il saldo pari al 5% (cinque per cento) a seguito di verifica regionale sui costi rendicontati e sui risultati prodotti al termine dei progetti.

ART. 8

8.1 Le Università provvedono a fornire alla Regione Puglia dati, atti e documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione dei progetti di ricerca.

8.2 Entro 30 gg. dall'assunzione del ricercatore, i Dipartimenti dovranno trasmettere alla Regione Puglia – Servizio Ricerca Industriale e Innovazione, e all'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI), il "Piano di Attività e dei costi" relativi alla realizzazione del progetto di ricerca.

8.3 Al termine di 18 (diciotto) mesi dall'assunzione dei ricercatori, i Dipartimenti sono tenuti a presentare un rapporto tecnico scientifico relativo al Piano delle attività descritte "Piano di Attività e dei costi", che attesti i risultati intermedi conseguiti.

8.4 Al termine del triennio di impiego dei ricercatori, i Dipartimenti sono tenuti a presentare un rapporto tecnico scientifico relativo al Piano delle attività descritte nel "Piano di Attività e dei costi", che attesti i risultati finali conseguiti, oltre alla rendicontazione dei costi e documentazione idonea a rappresentare i progetti di ricerca svolti ed i relativi risultati, che saranno sottoposti a verifica regionale.

8.5 La Regione si riserva la facoltà di revocare il contributo, in misura proporzionale ai progetti di ricerca non documentati, nel caso di inadempienza relativamente agli impegni di cui ai precedenti paragrafi 8.2, 8.3 e 8.4.

8.6 È facoltà della Regione Puglia richiedere ogni ulteriore documentazione, chiarimento e/o rendicontazione intermedia, per tutta la durata delle attività previste dalla presente convenzione.

ART. 9

9.1 La presente Convenzione ha durata di 3 (tre) anni, con decorrenza dalla stipula, e comunque per il tempo necessario alla copertura di non meno di 3 (tre) annualità stipendiali.

ART. 10

10.1 Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione dovrà essere risolta amichevolmente dalle Parti. In caso di mancato accordo, è competente il Foro di Bari.

ART. 11

11.1 Ai sensi del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali forniti o comunque raccolti anche verbalmente, in relazione alla presente Convenzione saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente Convenzione nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa.

11.2 Le Parti dichiarano, inoltre, di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n.196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione alla Convenzione.

11.3 Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

ART. 12

12.1 Il presente atto viene redatto in triplice copia e sarà registrato in caso d'uso ai sensi degli art. 5, 6 e 39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bari, _____

Regione Puglia

Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Il Rettore

Università del Salento
Il Rettore

Università degli Studi di Foggia
Il Rettore

Politecnico di Bari
Il Rettore

Università LUM
Il Rettore
